



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA C.U. VIA LIZZERA

(Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado) – Cod. Min. RMIC89400P

Via Lizzera, 19 – 00059 TOLFA (RM) - Tel.0766 92036 - Fax. 0766 940204 - C.F. 83003920580

E-mail Istituzionale RMIC89400P@istruzione.it P.E.C. RMIC89400P@pec.istruzione.it



Ai docenti di scuola sec. I grado

Ai genitori degli alunni di scuola sec. I grado

OGGETTO: validità dell'anno scolastico scuola sec. I grado e deroghe - a.s. 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

VISTO quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'articolo n.14 *“ai fini della validità’ dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”*

VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”

OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;

VISTO il d.lgs 62/2017 ed in particolare l’art.5 ;

VISTA la circolare ministeriale n° 1865 del 10 ottobre 2017;

VISTA la delibera n° 10 del Collegio docenti del 2 settembre 2022;

INFORMA CHE

per la validità dell’anno scolastico della scuola sec. I grado è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria del primo ciclo. Per l’anno 2022/23 il limite massimo di assenze è fissato in 248 h.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

A tale monte ore si applicano le seguenti deroghe deliberate dal Collegio Docenti in data 2 settembre 2022 (delibera n° 10):

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati,
2. terapie e/o cure programmate,
3. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI,
4. alunni in situazioni di grave disagio sociale e/o assistiti dai Servizi Sociali e individuati dal Consiglio di Classe. I casi saranno valutati singolarmente dal Consiglio di Classe in collaborazione, se necessario, con i servizi esterni di supporto.”

5. adesione a confessioni religiose.

Per ulteriore chiarimento ai genitori ed agli studenti,

si precisa che

1. nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico;
2. le assenze devono essere sempre giustificate sull'apposito libretto;
3. le ore di assenza per assemblea sindacale del docente non sono considerate ore di assenza per l'alunno;
4. le ore pomeridiane di lezione rientranti in attività extracurricolari non concorrono al monte ore annuale.

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successiva rendicontazione delle assenze. Il **Coordinatore di Classe** verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni studente in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di Classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione quadrimestrale. Il coordinatore di classe consegna mensilmente alla segreteria il prospetto delle assenze.

Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dal **12/09/2022** (data di inizio dell'anno scolastico) all' **8/6/2023** (data di termine dell'anno scolastico).

